

LA VERITÀ DIETRO I "PRINCIPIA" O LE CONTRADDIZIONI DEL NORMATIVO

Alberto Artosi *

Esaminiamo ora [...] il problema della non-contraddittorietà degli assiomi. Si tratta, evidentemente, di un problema di somma importanza poiché la presenza di una contraddizione in una teoria pregiudica ovviamente la consistenza dell'intera teoria¹.

Abstract. L'articolo discute la teoria assiomatizzata del diritto di Luigi Ferrajoli da un punto di vista sia logico sia filosofico. L'assiomatizzazione di Ferrajoli viene criticata in quanto 1) filosoficamente obsoleta; 2) basata su un'impropria applicazione del modello del doppio linguaggio (osservativo e teorico) al linguaggio giuridico, nonché 3) su un fraintendimento della natura e del valore del metodo assiomatico. Ciò che è più importante, la teoria assiomatica di Ferrajoli sembra contenere una contraddizione. In realtà, la contraddizione emerge non appena ci si allontana dalla notazione simbolica alquanto idiosincratice di Ferrajoli e si riformula il suo assioma P3 in una semplice estensione del secondo ordine (che consente cioè la quantificazione su variabili predicative) del linguaggio del primo ordine in cui è originariamente (benché scorrettamente) formulata la teoria. La contraddizione segue in pochi passi logici dall'assioma P1 di Ferrajoli (che non è altro che l'assioma D della logica deontica standard) e dalla appropriata riformulazione al secondo ordine di P3. L'argomentazione è puramente formale e non dipende da alcuna particolare interpretazione di P3. La verità dietro i "Principia" è che l'intera teoria è inconsistente. L'articolo si chiude con alcuni commenti sulla soluzione proposta da Ferrajoli alla "crisi della ragione giuridica e politica".

1. Introduzione

L'assiomatizzazione di un campo di conoscenza è un compito arduo e con un saldo passivo: poche (al di fuori della matematica e della logica)

* Università di Bologna.

¹ D. HILBERT, "Pensiero assiomatico", in: D. HILBERT, *Ricerche sui fondamenti della matematica*, Bibliopolis, Napoli, 1978, p. 182.

sono le assiomatizzazioni riuscite. La "assiomatica del normativo"² di Luigi Ferrajoli non è una di queste. Le verità è che in essa sembra annidarsi una contraddizione. Se è così, si tratta di un guaio molto serio perché, come tutti sanno, da una teoria inconsistente deriva *qualunque* cosa. Tuttavia, per non aver l'aria di voler liquidare la questione in poche righe di logica, procederò esaminando dapprima i presupposti epistemologici e metodologici dell'assiomatizzazione. Concluderò con alcune osservazioni generali sul tipo di impresa realizzato dall'autore.

2. Osservazioni preliminari

Per cominciare, occorre dire che l'impresa, così com'è stata concepita e realizzata, risente di un'impostazione alquanto obsoleta. Lo stesso autore lo riconosce. "Mi rendo conto", scrive, "che l'intera teoria qui presentata può oggi apparire, sotto più aspetti, inattuale. Sul piano metateorico essa riflette un'aspirazione della filosofia della scienza espressa dal primo neopositivismo logico, accantonata dai suoi più recenti orientamenti post-razionalistici ma ancora presente negli anni Sessanta del secolo scorso, quando questo lavoro fu progettato"³. Che cosa dovremmo aspettarci dopo questa franca ammissione? Non che l'autore giustifichi l'impresa con la sua stessa inattualità. E invece, con un atto di inusuale coraggio, lo fa. "Proprio questa inattualità", ci dice, "è stata forse una delle ragioni che hanno maggiormente motivato questo lavoro [...] Giacché la logica è del discorso teorico sul diritto, tanto più se assiomatizzato, mentre non è, pur se dovrebbe, del discorso del diritto positivo: e quanto meno lo è – quanto più irrazionale e illegale è la pratica giuridica e politica, quanto più ineffettivi sono i suoi modelli normativi, quanto più lontana dai principi di diritto è la realtà dei rapporti sociali – tanto più necessaria diventa la funzione pragmatica della teoria quale strumento razionale e di analisi critica, di progettazione giuridica e di rifondazione del senso comune intorno al diritto e alla politica. Alla crisi della ragione giuridica e politica, infatti, non esiste alternativa che non sia la ragione medesima"⁴. Concordo.

² Cfr. P. DI LUCIA, *Assiomatica del normativo. Filosofia critica del diritto in Luigi Ferrajoli*, a cura di, LED Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, Milano, 2011. Vedi anche L. BACCELLI, *More geometrico. La teoria assiomatizzata del diritto e la filosofia della democrazia di Luigi Ferrajoli*, a cura di, Giappichelli, Torino, 2012.

³ L. FERRAJOLI, *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia. 1. Teoria del diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2007, p. IX.

⁴ *Ivi*, pp. IX-X.

Dubito però che sia rendere un buon servizio alla *"ragione giuridica e politica"* (per non parlare della ragione in generale) imbalsamarla nei panni di una filosofia morta e sepolta.

3. Del doppio linguaggio (osservativo e teorico)

Panni che sono invero – e massicciamente – presenti, a cominciare dalla *"vecchia e contestata distinzione, formulata dal primo neopositivismo logico"*⁵, fra linguaggio osservativo e linguaggio teorico con relativo apparato di *"proposizioni interpretative' che connettono taluni termini teorici con taluni termini osservativi, assolvendo alla duplice funzione di conferire significato empirico alle tesi della teoria e di renderle suffragabili sulla base dei fenomeni osservabili"*⁶, come insegnavano a suo tempo Carnap e Hempel: *"uno schema"*, riconosce francamente l'autore, *"che certamente riflette il rozzo realismo della filosofia del linguaggio proto-neopositivistica"*⁷. E allora perché riproporla? Perché, spiega l'autore, *"[l]a distinzione da essa suggerita tra linguaggio teorico e linguaggio osservativo [...] se è discutibile e non sempre agevole in via generale, è assai più limpida, almeno per quanto riguarda il rapporto tra teoria e dogmatica, nella scienza giuridica"*⁸. Veniamo così a imparare che una distinzione che si è rivelata *"discutibile"* e *"non sempre agevole"* a rendere conto dell'intricato problema dei rapporti tra teoria e esperienza nel dominio specifico delle scienze naturali, per le quali era stata proposta, trova una *"più limpida"* applicazione nel dominio, quanto mai diverso e distante, della scienza giuridica. Il fatto sarebbe già di per sé sorprendente, ma ancor più sorprendente è apprendere che nella scienza giuridica vi sono non uno, ma due linguaggi osservativi: *"il linguaggio delle discipline giuridiche positive"*, cioè il linguaggio della dogmatica giuridica, e *"il linguaggio sociologico"* e che *"[è] soprattutto con riguardo al primo – [...] sicuramente il più importante per la conoscenza giuridica – che la distinzione tra livello osservativo e livello teorico è nella scienza del diritto assai più evidente, più feconda e pertinente che in qualsiasi altra scienza empirica"*⁹. E quali sono le ragioni di questa maggior evidenza, fecondità e pertinenza? Sono che a) *"l'oggetto di osservazione della dogmatica, diversamente da quello delle altre scienze empiriche, è esso*

⁵ *Ivi*, p. 44.

⁶ *Ivi*, p. 45.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ivi*, pp. 45-46.

stesso un universo linguistico, analizzato perciò in un linguaggio osservativo tramite la ridefinizione dei concetti e l'interpretazione degli enunciati normativi espressi dal legislatore"¹⁰; b) che "le proposizioni giuridiche della dogmatica hanno quasi sempre il carattere di asserzioni di tipo esistenziale", cioè "non consistono quasi mai in generalizzazioni delle quali sia dubbio il carattere teorico o osservativo"¹¹; e c) che "entro un sistema di diritto positivo, anche le poche generalizzazioni espresse dalla dogmatica hanno sempre come riferimento semantico un numero determinato o comunque determinabile di enunciati normativi", il che "consente di configurare le generalizzazioni della dogmatica come il frutto di quella che i logici chiamano "induzione perfetta", cioè di un'induzione di ipotesi da un numero limitato di esempi, tutti esaminabili"¹². Per quanto riguarda (a) non dirò altro se non che il linguaggio che dovrebbe costituire "l'oggetto di osservazione della dogmatica" sembra tutto il contrario di ciò che si presume sia o debba essere un genuino linguaggio osservativo (ammesso che esista una cosa del genere). Inoltre, si dà troppo per scontato che "l'oggetto di osservazione [...] delle altre scienze empiriche" non sia un "universo linguistico". In effetti lo è, se non altro perché sia tale oggetto che le relative osservazioni devono essere descritte in qualche linguaggio con il risultato che le componenti linguistiche della descrizione diventano pressoché inseparabili dall'osservazione stessa. (Per inciso, i linguaggi nei quali vengono descritte la maggior parte delle osservazioni scientifiche, incluso "il linguaggio comune o naturale"¹³, hanno ben poco a che spartire con il linguaggio osservativo dei filosofi neopositivisti: contengono teorie su che cos'è "osservabile" e in che modo, idee generali sul modo di essere delle cose e le loro proprietà, e un'infinità di altri elementi del genere. È questo che fa, in generale, dell'osservazione una faccenda così poco "osservativa". Si veda anche il capoverso seguente).

Per quanto riguarda (b) e (c), si parte semplicemente da presupposti scorretti. Il primo presupposto è che gli asserti esistenziali del tipo di "Qui c'è un bicchier d'acqua" siano "più osservativi" degli asserti universali come "Tutte le mele nel mio frigorifero sono mature". Tuttavia, come ha avuto il grande merito di mostrarci Karl Popper, il punto della questione è completamente un altro, e cioè che ogni asserto, esistenziale o meno, che contenga nomi universali, come 'bicchiere' e

¹⁰ *Ivi*, p. 46.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ivi*, p. 44.

'acqua', va per ciò stesso ben oltre qualsiasi cosa possa venirci rivelata dall'esperienza (Popper si riferiva a questo fatto come alla "*trascendenza inerente ad ogni descrizione*"¹⁴), e quindi non può essere considerato "osservativo" (nel senso in cui un enunciato osservativo dovrebbe, per definizione, vertere su, o comunque essere in relazione diretta con, qualche contenuto immediato di esperienza). Se ciò vale nel caso di un semplice asserto come "*Qui c'è un bicchier d'acqua*" figurarsi quanto deve valere nel caso di un asserto come "*Tutti coloro che cagionano colpevolmente un danno ingiusto sono obbligati a risarcirlo*" addotto dall'autore come esempio di "*proposizione esistenziale, e per così dire 'protocollare'*"¹⁵, cioè, anche a volerla intendere in un senso metaforico come suggerirebbero le virgolette, di proposizione vertente su dati dell'esperienza più immediata (fra parentesi l'asserto in questione non è affatto, come ritiene l'autore, un asserto esistenziale, ma un genuino asserto universale). Il secondo presupposto è che un asserto universale con una base induttiva ristretta, diciamo ancora "*Tutte le mele nel mio frigorifero sono mature*" riferito alle cinque mele che si trovano attualmente nel mio frigorifero, sia "*più osservativo*" di uno con una base induttiva meno ristretta, come "*Tutte le mele in questa stagione sono mature*". Anche in questo caso il presupposto è completamente sbagliato. Il motivo lo abbiamo già visto: asserti contenenti concetti universali vanno sempre molto oltre qualsiasi induzione dall'esperienza, perfetta o imperfetta che sia, e sono quindi difficilmente classificabili come "osservativi".

Nonostante ciò, l'autore va avanti ribadendo che "[t]utto questo rende ancor più agevole e netta che in qualsiasi altra scienza empirica la distinzione metateorica tra il linguaggio della dogmatica giuridica e quello della teoria del diritto quali linguaggi appartenenti a due livelli di discorso diversi – il primo osservativo (di norme, non di cose o di eventi), il secondo teorico – in forza dei diversi criteri sulla cui base sono elaborati"¹⁶. Osservativo di norme? E in che modo le norme costituirebbero un oggetto di osservazione? Semplicemente, risponde l'autore, "[i] concetti e gli asserti della dogmatica sono costruiti [...] per via d'interpretazione o di analisi del linguaggio legale, cioè attraverso uno strumento che, tenuto conto della natura linguistica dell'universo normativo, ha nella scienza giuridica lo stesso ruolo che ha l'osservazione sperimentale nelle scienze naturali"¹⁷: una affermazione

¹⁴ K. POPPER, *Logica della scoperta scientifica*, Einaudi, Torino, 1970, p. 87.

¹⁵ L. FERRAJOLI, *Principia iuris*, cit., p. 46.

¹⁶ *Ivi*, p. 47.

¹⁷ *Ibid.*

che, ancora una volta, implica tutto il contrario di ciò che vorrebbe sostenere – cioè che *"i concetti e gli asserti della dogmatica"* sono, in realtà, costrutti altamente teorici – e che, per di più, tradisce una certa incomprensione del *"ruolo che ha l'osservazione sperimentale nelle scienze naturali"*. Quale sarebbe infatti questo ruolo? Quello di scoprire fatti che stanno *"là fuori"* in attesa di essere scoperti, come credono i realisti ingenui? O non è vero piuttosto che la maggior parte dei 'fatti' scientificamente rilevanti sono il risultato di processi guidati da complesse assunzioni teoriche e punti di vista altamente idiosincratici? Per non parlare di quanto quelli che si considerano i 'fatti' o i 'dati' dipendano, oltre che dalle teorie e dalle tecniche di osservazione impiegate, anche dalle differenti (e spesso conflittuali) tradizioni sperimentali (con differenti impegni teorici e strumentali)¹⁸, tradizioni che sono a loro volta connesse con l'intera *"rete di giudizi e pratiche normative"* della comunità scientifica¹⁹. Sono processi del genere che, *"tenuto conto della natura linguistica dell'universo normativo"*, e in stretta analogia con il *"ruolo che ha l'osservazione sperimentale nelle scienze naturali"*, dovrebbero rendere conto del carattere osservativo dei concetti e degli asserti della dogmatica? E che dire degli *"esempi"* che dovrebbero *"servire di chiarimento"* e coi quali l'autore si sforza di convincerci che termini come *"contratto"*, *"compravendita"*, *"mutuo"*, *"possesso"*, *"imprenditore commerciale"*, *"piccolo imprenditore"*, *"furto"*, *"truffa"*, *"pericolosità sociale"* e simili sono *"termini osservativi che designano concetti dogmatici"*?²⁰ Sono osservativi, spiega l'autore, perché (a differenza dei termini del linguaggio della teoria del diritto) *"designano entità direttamente identificabili tramite l'analisi del linguaggio legale"*²¹: un'affermazione che, se presa alla lettera in analogia con *"l'osservazione sperimentale nelle scienze naturali"*, carica di teoria anche il più semplice atto di identificazione (oltre a mobilitare l'intera *"rete di giudizi e pratiche normative"* della comunità dei giuristi).

¹⁸ Ad esempio, la tradizione visiva e la tradizione elettronica nella fisica delle particelle che portano a preferire, rispettivamente, singoli fatti di grande effetto o statistiche in lunghe sequenze di eventi: su tutto ciò si veda P. GALISON, *How Experiments End*, University of Chicago Press, Chicago, 1987.

¹⁹ A. FINE, *The Shaky Game: Einstein, Realism and the Quantum Theory*, University of Chicago Press, Chicago, 1986, p. 153. Ad esempio, quella di terminare un esperimento e di accettarne come valido il risultato è una *decisione* che dipende in larghissima misura da tale rete di giudizi e pratiche normative: vedi ancora Galison, *How Experiments End*, cit.

²⁰ L. FERRAJOLI, *Principia iuris*, cit. p. 48.

²¹ *Ibid.*

Ciò nonostante, è tale la forza di suggestione di questa venerabile dicotomia che, anche dopo aver ammesso che la distinzione tra i due tipi di linguaggio (il linguaggio teorico della teoria del diritto e quello presunto osservativo della dogmatica giuridica) è tutt'altro che definita (è *"di tipo essenzialmente metodologico"*, come egli dice usando un escamotage terminologico caro ai positivisti logici), l'autore insiste che *"si tratta comunque [...] di due livelli di linguaggio diversi"*²² in quanto, come spiega nel più puro stile protocollare, *"[l]a definizione di un concetto e la giustificazione di una tesi della dogmatica richiedono comunque la lettura dei testi normativi che ne rappresentano la base empirica"*²³, e che, in definitiva, *"il confine tra linguaggio teorico e linguaggio dogmatico è reso assai meno incerto proprio dall'uso del metodo assiomatico, che costringe la teoria ad operare scelte vincolanti e a rimanere ad esse fedeli"*²⁴, come se costringerci a *"rimanere fedeli"* a delle scelte sbagliate fosse una virtù del metodo assiomatico.

4. Dell'assiomatica in generale

Metodo nel quale l'autore ripone un'illimitata fiducia arrivando fino ad attribuirgli, oltre a capacità taumaturgiche come quella di guarire da errori e assurdità concettuali, anche una flessibilità quasi miracolosa. *"L'insieme dei termini primitivi, dei postulati e delle definizioni"*, scrive infatti, *"forma una premessa aperta, che può essere modificata o ampliata, ove lo richieda lo sviluppo della teoria, con l'introduzione di nuovi termini primitivi e/o di nuovi postulati e/o di nuove o diverse definizioni [...]. Ogni difficoltà nello sviluppo della teoria è sempre, infatti, il segno di un'inadeguatezza o di un'insufficienza delle premesse, superabile solo con la loro correzione o integrazione. Ogni incremento nel numero dei termini primitivi o dei postulati produce, d'altro canto, un rafforzamento della teoria, cioè la sua possibilità di svolgimenti ulteriori e perciò l'aumento virtuale della sua capacità esplicativa"*²⁵. Dunque, a dire dell'autore, un'assiomatizzazione sarebbe non un sistema che specifica il contenuto di una teoria nei termini dei suoi assiomi e delle loro conseguenze deduttive (teoremi sui concetti primitivi, teoremi sui concetti definiti nei termini di tali concetti e dei relativi teoremi, e così via), ma un *"work in progress"* in cui è possibile intervenire strada facendo con ritocchi e modifiche, aggiungendo un termine primitivo qua,

²² *Ivi*, p. 49.

²³ *Ivi*, p. 50 (corsivo mio).

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ivi*, pp. 53-54.

un nuovo postulato là, cambiando ora una definizione ora introducendone un'altra, a seconda di come vanno le cose nello "sviluppo della teoria" nella serena certezza che, comunque vadano, una "difficoltà nello sviluppo della teoria è sempre [...] il segno di un'inadeguatezza o di un'insufficienza delle premesse, superabile [...] con la loro correzione o integrazione" e non il sintomo che l'intero sistema non funziona. Quanto poi al fatto che "ogni incremento nel numero dei termini primitivi o dei postulati" produrrebbe "un rafforzamento della teoria", e quindi un "aumento virtuale della sua capacità esplicativa", il meno che si può dire è che è in conflitto non solo con il ben noto principio di economia che governa le assiomatizzazioni riuscite (cosa di cui anche l'autore è consapevole: cfr. p. 55), ma anche con l'idea stessa di un'assiomatizzazione *riuscita* di un certo campo di conoscenza, che è, appunto, riuscita perché il numero dei termini primitivi e dei postulati è il minimo compatibile con il loro essere "sufficienti" a garantire la derivazione di tutte le proposizioni (vere) di quel campo. In questa situazione, come mostra il caso delle non frequenti assiomatizzazioni nel campo della scienza, l'aumento del numero delle nozioni e delle proposizioni primitive non solo non produce un "rafforzamento della teoria", ma piuttosto ne aumenta la complessità in un modo che ben presto supera di gran lunga il suo potere esplicativo²⁶. Così stando le cose, dubito molto che la fiducia dell'autore nella capacità del metodo assiomatico di "rende[re] possibile il progresso della teoria, che è da sempre il tratto distintivo della scienza"²⁷, possa considerarsi ben riposta.

Ma, si potrebbe obiettare, 'blindare' la teoria di un campo di conoscenza in una forma che ne consacri l'espressione come un edificio intellettuale definitivo è solo una delle motivazioni per assiomatizzare; un'altra motivazione consiste nel rivolgersi ai fondamenti di un campo di conoscenza per determinare in che modo procedere al consolidamento di una teoria che minaccia di crollare a causa di difficoltà concettuali e incoerenze interne, ponendola sul sicuro cammino di una scienza matura. Delle due motivazioni, quest'ultima è certamente quella più vicina alle intenzioni dell'autore. Ma anche in questo caso si tratta

²⁶ "Nonostante occasionali successi [...], i tentativi di assiomatizzazione nel calcolo dei predicati di teorie scientifiche sostantive [...] non hanno generalmente avuto successo, catturando solo le parti più elementari della teoria prima di diventare eccessivamente complesse": F. SUPPE, "Axiomatization", in: W.H. NEWTON-SMITH, a cura di, *A Companion to the Philosophy of Science*, Oxford, Blackwell, 2000, p. 10.

²⁷ L. FERRAJOLI, *Principia iuris*, p. 60.

“innanzitutto di delimitare nella maniera più stretta possibile qual è il contenuto esatto della teoria, e più precisamente quali sono le assunzioni minime che ne assicurino i fondamenti, assunzioni che devono essere abbastanza indubitabili da poter essere considerate certamente immuni da qualsiasi ulteriore revisione”²⁸: il che non sembra esattamente il tipo di impresa cui si riferisce l’autore quando scrive che “ogni revisione [...] della teoria equivale sempre a un progresso” e che, “essendo la teoria un sistema aperto le cui premesse possono sempre essere messe alla prova, ampliate o cambiate, [...] quanto più si arricchiscono il suo vocabolario e la rete dei suoi asserti, tanto maggiori diventano, oltre alla sua portata empirica, le sue possibilità di controllo, di correzione, di precisazione e di sviluppo”²⁹ – ciò che, come abbiamo appena avuto modo di dire, è semplicemente falso³⁰.

Del resto, non si può nemmeno dire che un rispetto assoluto per il rigore assiomatico sia di per sé una garanzia di progresso. In certi casi, ad esempio, la precisione che si cerca di conseguire con l’assiomatizzazione di una teoria può portare a un indebolimento delle sue relazioni con l’intuizione e l’esperienza (che può essere d’ostacolo al progresso). *“Allo scopo di pervenire a una dimostrazione soddisfacente dell’espansione nello spazio hilbertiano”, ha scritto Feyerabend a proposito del lavoro di von Neumann sui fondamenti della meccanica quantistica, “von Neumann sostituisce le nozioni quasi intuitive di Dirac (e Bohr) con nozioni proprie più complesse. Le relazioni teoriche fra queste nozioni sono accessibili a un trattamento più rigoroso rispetto alle relazioni teoriche fra le nozioni che le avevano precedute [...] Diversa è la situazione per quanto concerne la loro relazione con procedimenti sperimentali. Nessuno strumento di misurazione può essere specificato per la maggioranza degli osservabili [...], e dove è possibile una descrizione particolareggiata diventa necessario modificare in modo arbitrario leggi ben note o non confutate, oppure ammette che alcuni problemi comunissimi della quantomeccanica, come il problema dello scattering (deviazione e sparpagliamento), non hanno una*

²⁸ J. LACKI, *The Early Axiomatizations of Quantum Mechanics: Jordan, von Neumann and the Continuation of Hilbert’s Program*, in: *Archive for History of Exact Sciences*, 54, 2000, pp. 279-318 (p. 313, a proposito dell’assiomatizzazione della meccanica quantistica di von Neumann).

²⁹ L. FERRAJOLI, *Principia iuris*, cit., p. 60.

³⁰ Naturalmente, l’assiomatizzazione di una teoria fisica comporta sempre un certo grado di apertura, ma questa riguarda l’interpretazione che connette il formalismo matematico agli assiomi fisici della teoria e non “il suo vocabolario e la rete dei suoi asserti” che devono rimanere inalterati.

soluzione [...] La teoria diventa così un vero prodigio di rigore e di precisione, mentre la sua relazione con l'esperienza rimane più che mai oscura"³¹. Questo per quanto riguarda l'assiomatizzazione della teoria quantistica. Ma come stanno le cose con l'assiomatizzazione della teoria del diritto di cui ci stiamo occupando?³² Riesce a raggiungere i suoi obiettivi (precisione, rigore, coerenza) senza imporre la sostituzione delle nozioni intuitive della teoria del diritto con "nozioni proprie più complesse" e che oscurano le relazioni con l'esperienza giuridica? E, soprattutto, riesce a sottrarsi al tipo di considerazioni che rendono in generale i fisici piuttosto scettici sul valore dell'assiomatizzazione delle loro teorie? "Il dedalo di fatti sperimentali che il fisico deve tenere in considerazione", scriveva nel 1944 Hermann Weyl esprimendo un sentimento piuttosto diffuso fra i fisici del suo (e, a quanto mi risulta, anche nostro) tempo, "è troppo molteplice, la loro espansione troppo

³¹ P.K. FEYERABEND, *Contro il metodo. Abbozzo di una teoria anarchica della conoscenza*, Milano, Feltrinelli, 1979, p. 54. In seguito (dopo la pubblicazione del libro sui fondamenti della meccanica quantistica), lo stesso von Neumann avrebbe abbandonato il formalismo dello spazio hilbertiano per ragioni in parte di chiarezza concettuale e adeguatezza intuitiva: N. RÉDEI, *John von Neumann on Mathematical and Axiomatic Physics*, in: G. BONIOLO, P. BUDINICH, M. TROBOK, a cura di, *The Role of Mathematics in Physical Sciences. Interdisciplinary and Philosophical Aspects*, Springer, Dordrecht, 2005, pp. 43-54.

³² In un commento al libro dell'autore, Giuseppe Ugo Rescigno rileva quello che secondo lui sarebbe il "carattere per così dire totalitario dell'opera [che] non lascia scampo" nel senso che "o ci si colloca all'interno dell'opera e cioè della teoria, ed al più, se se ne ha la capacità e ricorre l'occasione, si procede a critiche e precisazioni che prendono di mira la coerenza e/o la completezza in questo o quel punto specifico col fine di migliorare la costruzione di Ferrajoli, oppure qualunque dissenso su punti specifici costringe il dissenziente ad una alternativa comunque imbarazzante e problematica" (G. U. RESCIGNO, *La democrazia costituzionale di Luigi Ferrajoli*, in: www.costituzionalismo.it, 3, 2008, p. 2). Nella sua replica, l'autore risponde ribadendo la sua visione del metodo assiomatico (L. FERRAJOLI, *Sul nesso tra (teoria del) diritto e (teoria della) democrazia*, ivi, pp. 3-4). Ha però ragione Rescigno in quanto, contrariamente a quanto afferma l'autore, qualsiasi assiomatizzazione di un campo di conoscenza ha inevitabilmente un carattere "totalitario". Ed è proprio a causa di questo carattere "totalitario" che (al contrario di ciò che sembra pensare Rescigno) un sistema assiomatico può difficilmente essere criticato su "questo o quel punto specifico" senza che la critica dilaghi attraverso l'intero sistema. Di certo, questo è ciò che accade quando la critica prende "di mira la coerenza".

*veloce, e il loro aspetto e peso relativo troppo mutevole perché il metodo assiomatico trovi un punto d'appoggio abbastanza saldo nelle parti più consolidate della nostra conoscenza fisica*³³. È forse il "dedalo di fatti" che il giurista deve tenere in considerazione tanto meno molteplice, la sua espansione tanto meno veloce e il loro aspetto e peso relativo così meno mutevole di quello dei fatti sperimentali della fisica per poter pensare che il metodo assiomatico trovi "nelle parti più consolidate della nostra conoscenza" giuridica quel "punto d'appoggio abbastanza saldo" che non trova nella stessa fisica? E ancora: l'assiomatizzazione proposta serve a dimostrare teoremi interessanti che non potrebbero essere ottenuti facilmente in altro modo o a sostenere tesi che suonerebbero meno convincenti se esposte in termini informali? Oppure è solo una sequela di definizioni formali che non portano niente di nuovo? Si tratta di interrogativi cruciali. Ma nessuno è così cruciale come quello che riguarda la consistenza della teoria.

5. Assiomatica (contraddittoria) del normativo

Teoria che, nel caso in esame, consiste in un sistema di logica dei predicati del primo ordine che include, oltre ai consueti assiomi e regole di inferenza, sedici assiomi specifici che stabiliscono le relazioni fondamentali fra altrettanti termini primitivi. Tali assiomi, spiega l'autore in piena sintonia con la miglior tradizione assiomatica, "equivalgono [...] a definizioni implicite dei termini primitivi, comportando che a questi siano associabili i soli significati che soddisfano le relazioni da essi istituiti"³⁴. Sorvoliamo sul fatto che due dei sedici termini primitivi non compaiono in nessuno degli assiomi e restano quindi completamente sconnessi dalle relazioni che definiscono implicitamente il loro significato (l'autore stesso fa espressa menzione di questo fatto³⁵). Notiamo invece che alcuni termini primitivi, come MOD (per 'modalità'), possono essere impiegati sia come predicati monadici (in espressioni della forma 'Px', cioè 'x ha la proprietà denotata da P') sia come predicati diadici (in espressioni della forma 'Pxy', cioè 'x e y stanno fra loro nella relazione denotata da P'). Ciò contrasta con la convenzione in uso nella logica predicativa secondo cui si devono usare segni di predicato diversi per predicati di grado diverso (il grado di un predicato è il numero di argomenti del predicato). Notiamo inoltre che alcuni termini primitivi

³³ H. WEYL, *David Hilbert and His Mathematical Work*, in: *Bullettin of the American Mathematical Society*, 50, 1944, pp. 612-54 (p. 653).

³⁴ L. FERRAJOLI, *Principia iuris*, cit., p. 91.

³⁵ *Ivi*, p. 91. I primitivi in questione sono "insieme" e "democratico".

sembrano non semplici predicati (proprietà di individui), ma predicati di predicati (proprietà di proprietà). Ad esempio, mentre 'permesso' designa uno dei "modi deontici associabili a un'azione"³⁶, ed è quindi un predicato (di azioni o comportamenti³⁷), 'modalità' è usato "nel senso di 'figura di qualificazione deontica attiva', ossia quale predicato associabile non già a un comportamento ma alla figura deontica di cui il comportamento è argomento: per designare, perciò, le figure della 'permessione positiva' (o della commissione) e/o della 'permessione negativa' (o dell'omissione) di un dato comportamento, nonché le figure in base ad esse definibili della 'facoltà', del 'divieto' e dell'"obbligo"³⁸: è cioè un predicato di predicati. Con il che ci si lascia alle spalle il sicuro porto della logica dei predicati del primo ordine e si entra nel mare procelloso della logica dei predicati di ordine superiore. Ma non è questo il problema. Il problema è che, al primo far vela in questo mare, emerge la contraddizione che si cela dietro il formalismo di cui si ammantava. Per scoprirla è sufficiente un'estensione del secondo ordine del linguaggio della teoria. Semplificando al massimo, possiamo dire che un linguaggio del primo ordine è caratterizzato dal contenere, oltre a nomi (costanti) per individui e predicati, solo variabili per individui, cosicché la quantificazione (universale ed esistenziale) è ammessa solo per questo tipo di variabili. Un linguaggio del secondo ordine contiene invece anche variabili per predicati, cosicché la quantificazione è ammessa anche per questo ulteriore tipo di variabili³⁹. Per i nostri scopi, utilizzeremo un (frammento di) linguaggio del secondo ordine contenente, oltre a costanti individuali a, b, c, \dots , variabili individuali x, y, z, \dots , e predicati monadici PER, FCO, OBB, VIE, anche variabili per predicati monadici F, G, \dots , che applicate a costanti e variabili individuali danno luogo a espressioni della forma 'Fa', 'Fx'. Per sottolineare il carattere puramente *formale* dell'argomentazione seguente non assumeremo nessuna particolare interpretazione di questi simboli. Consideriamo ora gli assiomi P1 e P3 di Ferrajoli:

P1 $(x)(\neg \text{PER}x \rightarrow \text{PER}\perp x)$.

³⁶ *Ivi*, p. 85.

³⁷ Evito qui di prendere in considerazione la spinosa questione della differenza fra azioni e comportamenti.

³⁸ *Ivi*, p. 86.

³⁹ Per una sintetica guida alla logica di secondo ordine e ordine superiore cfr. S. SHAPIRO, *Classical Logic II: Higher-Order Logic*, in: L. GOBLE, a cura di, *The Blackwell Guide to Philosophical Logic*, Oxford, Blackwell, 2001.

$$P3 \quad (x)((\exists y')\text{ASPy}'x \equiv (\exists y'')(\text{MODy}''x \ \& \ \neg\text{PER}\perp x))^{40}.$$

P1 (che altro non è che l'assioma D della logica deontica standard "tutto ciò che è obbligatorio è permesso"⁴¹) resta com'è. Per quanto riguarda P3, invece, procediamo così. Innanzitutto, applichiamo a P3 la regola di distribuzione del quantificatore universale ottenendo

$$(1) \quad (x)(\exists y')\text{ASPy}'x \equiv (x)(\exists y'')(\text{MODy}''x \ \& \ \neg\text{PER}\perp x).$$

Dal momento che (1) esprime un'equivalenza logica, possiamo limitarci a considerare la parte a destra del segno di equivalenza (per (1), infatti, la parte a sinistra e la parte a destra del segno di equivalenza risultano sostituibili l'una all'altra in tutti i contesti):

$$(2) \quad (x)(\exists y)(\text{MODy}x \ \& \ \neg\text{PER}\perp x).$$

(senza apici della variabile che, a questo punto, diventano del tutto irrilevanti). (2) dice letteralmente che per tutti gli x , esiste un y tale che y è MOD di x e $\neg\text{PER}\perp x$. Non è difficile vedere che quella che segue rappresenta una riformulazione appropriata di (2) nel nostro frammento di linguaggio del secondo ordine:

$$(3) \quad (x)(\exists F)(Fx \ \& \ \neg\text{PER}\perp x).$$

Si noti che, dal punto di vista formale, (3) 'dice' praticamente la stessa cosa di (2), cioè: per tutti gli x , esiste un F tale che x è F e $\neg\text{PER}\perp x$, con la differenza che, al posto del predicato diadico $\text{MODy}x$ con quantificazione esistenziale della variabile individuale y , compare una variabile predicativa monadica quantificata esistenzialmente F che rende conto dell'innalzamento di ordine comportato dal termine primitivo MOD.

⁴⁰ *Ivi*, pp. 91-92. Per i lettori privi di una formazione logica: ' (x) ' è il segno logico del quantificatore universale ('per tutti'), ' \neg ' è il segno logico della negazione ('non'), ' \rightarrow ' è il segno logico dell'implicazione materiale ('se, allora'), ' \perp ' è un segno speciale che sta per 'l'omissione dell'azione x '. I segni ' $(\exists x)$ ', '&', ' \equiv ' che compariranno più avanti sono, rispettivamente, il segno logico del quantificatore esistenziale ('esiste (almeno) un ... tale che'), della congiunzione ('e') e dell'equivalenza materiale ('se e solo se').

⁴¹ P1 è infatti equivalente (per contrapposizione) a $(x)(\neg\text{PER}\perp x \rightarrow \text{PER}x)$, che è appunto l'assioma D della logica deontica standard nella sua consueta formulazione (l'antecedente del condizionale, 'non è permesso omettere x ', equivale per definizione a 'è obbligatorio x ').

Questa, però, non è la sola né la principale virtù di (3). La principale virtù di (3) è che fa emergere la contraddizione che si annida in (2) (cioè in P3). È importante capire perché la contraddizione sia così ben nascosta. Supponiamo che P sia una proprietà tale che Px. Supponiamo inoltre che Q sia una proprietà di P tale che Qx implica logicamente Sx, dove S è una proprietà incompatibile con P: $Sx \rightarrow \neg Px$. Ne consegue immediatamente che se Qx, allora Sx, col risultato che sia $\neg Px$ che Px. Ovviamente, niente di tutto ciò emerge scrivendo 'Qx' e a fortiori scrivendo 'yQx', che in questo contesto ha ancora meno senso (o meglio un senso ce l'ha: quello di occultare la contraddizione). Tuttavia, se invece di 'Q' scriviamo Q(P), in modo da rendere esplicito che Q è una proprietà di P, la contraddizione emerge chiaramente. Ora, in (3) Fx tiene il luogo di Q(P)x. Infatti bastano pochi passaggi per svelare la contraddizione. In primo luogo, da (3), eliminando il quantificatore universale (per sostituzione della variabile x con una qualsiasi costante individuale a), otteniamo

$$(4) \quad (\exists F)(Fa \ \& \ \neg PER \perp a).$$

Da (4), per l'analogo del secondo ordine dell'eliminazione del quantificatore esistenziale (sostituendo la variabile predicativa F con il predicato VIE sotto le usuali restrizioni), otteniamo

$$(5) \quad VIEa \ \& \ \neg PER \perp a.$$

Da (5), per

$$DEF \quad VIEx =_{df} \neg PERx$$

(intuitivamente: 'è vietato x' è uguale per definizione a 'non è permesso x'⁴²), otteniamo immediatamente:

$$(6) \quad \neg PERa \ \& \ \neg PER \perp a.$$

A questo punto, da P1, ancora per eliminazione del quantificatore universale, otteniamo

$$(7) \quad \neg PERa \rightarrow PER \perp a.$$

Da (6) segue per eliminazione della congiunzione

⁴² Questa definizione si trova in L. FERRAJOLI, *Principia iuris*, cit., p. 122 come teorema T1.4.

(8) $\neg\text{PERa}$

e quindi da (7) e (8) per modus ponens

(9) $\text{PER}\perp\text{a}$.

Da (6), ancora per eliminazione della congiunzione, otteniamo

(10) $\neg\text{PER}\perp\text{a}$

e da (9) e (10) per introduzione della congiunzione

(11) $\text{PER}\perp\text{a} \& \neg\text{PER}\perp\text{a}$

che è una contraddizione. Alternativamente, da (5) possiamo ottenere, per negazione dell'implicazione materiale,

(12) $\neg(\text{VIEa} \rightarrow \text{PER}\perp\text{a})$

e quindi, per DEF,

(13) $\neg(\neg\text{PERx} \rightarrow \text{PER}\perp\text{a})$

che contraddice immediatamente (7). Da qualunque parte la giriamo, la contraddizione è palese. La verità dietro ai '*Principia*' è che l'intera teoria è inconsistente⁴³.

⁴³ C'è modo di ribattere all'argomento? Certamente, potrebbe obiettare (e di certo obietterà) un difensore della coerenza della teoria, (3) non è l'assioma P3. Infatti: P3 nasconde la contraddizione e (3) no. Ma potrebbe replicare lo stesso difensore, P3 altro non è che la vecchia tesi della correlatività tra diritti e doveri, per cui qualsiasi riformulazione di P3 dovrebbe preservare l'*idea* che il soggetto dell'aspettativa è diverso dal soggetto della modalità deontica (in P3 la variabile di ASPy' è diversa dalla variabile di MODy'', a significare che ASP si riferisce a soggetti che sono diversi dai soggetti ai quali si riferisce PER). D'altro canto, potrebbe argomentare il difensore della coerenza della teoria, P3 può essere riformulato usando solo la logica dei predicati del primo ordine, in un modo che non genera alcuna contraddizione. Per esempio, siano, come prima, x, y, z,..., variabili individuali. Introduciamo inoltre i predicati monadici A per 'azione' e S per 'soggetto', nonché i predicati

6. Conclusione: logica e storia

Come ho già detto, l'assiomatizzazione di un campo di conoscenza è un'impresa ardua e irta di insidie. Inoltre, è irrimediabilmente *'out of date'*. L'autore stesso, come abbiamo visto, ne è consapevole. Come si spiega allora che vi abbia profuso un così considerevole sforzo intellettuale? La risposta che credo di poter dare è che dietro a imprese del genere vi sia una credenza tanto antica quanto radicata – così radicata da sopravvivere anche alle più drastiche smentite e ai più frustranti fallimenti: la credenza che la logica possa porre riparo al caos della storia. L'autore la esprime con grande efficacia quando scrive che *"Alla crisi della ragione giuridica e politica [...] non esiste alternativa che*

diadici ASP, PER, OBB. Con questi mezzi espressivi possiamo riformulare P3 come il seguente enunciato del primo ordine:

$$(P3') \quad (x)(y)((Ax \ \& \ Sy \ \& \ ASPyx) \rightarrow (\exists z)(Sz \ \& \ \neg PERLzx))$$

vale a dire: per ogni azione x e soggetto y , se y ha un'aspettativa di x , allora c'è qualche soggetto z al quale non è permesso omettere x . Ovviamente, da questo assioma non segue alcuna contraddizione. Ovviamente. Il problema, però, è che questa difesa non è affatto una difesa, perché si basa su quella che si considera l'*interpretazione* intesa di P3. Ma la consistenza è un requisito puramente *formale* di un sistema assiomatico che è soddisfatto (o non è soddisfatto) del tutto indipendentemente da qualsiasi interpretazione (intesa o non intesa). Nel caso in esame, non è soddisfatto. Lo si dimostra con un argomento formale, e a un argomento formale si risponde con un argomento formale. Non serve appellarsi alla "*idea*" di P3. Naturalmente, si può discutere sul fatto che l'interpretazione intesa di P3 sia catturata da (P3') meglio che da P3 stesso. Ma non è questo il punto. L'argomento sviluppato in questo paragrafo non aveva lo scopo di aprire una discussione sull'interpretazione di P3. Il suo scopo era semplicemente svelare la contraddizione nascosta nella "*assiomatica del normativo*" di Ferrajoli. E questa contraddizione si annida nel lato destro dell'assioma P3 (il che, fra parentesi, rende irrilevante l'argomento della "*idea*" che si dovrebbe "*preservare*"). E, in realtà, è così poco nascosta che è sufficiente un'occhiata senza pregiudizi al lato destro di P3 per vederla. Ma questo lo lasciamo come esercizio per il lettore che ha avuto (o non avuto) la pazienza di seguire l'argomentazione fino al Q.E.D. (suggerimento: chiedersi che cosa accade nel caso in cui la modalità di cui si asserisce l'esistenza come modalità di x sia il 'divieto').

non sia la ragione medesima". Qui la "ragione" di cui si parla, e che viene indicata come l'unica alternativa alla "crisi", non è altro che la ragione logica, assiomatica: la ragione del calcolo e della dimostrazione. Ma la "crisi della ragione giuridica e politica" è il risultato di sviluppi storici complessi e non ancora del tutto compresi. L'autore li illustra in una magistrale sintesi: ci sono "[l']irrazionalità, [l']incertezza, [l]e antinomie e [le] carenze prodotte dalla crisi in atto delle vecchie sovranità statali, dalla perdita di unità e di capacità regolativa del diritto e dalla complicazione e confusione delle sue fonti di produzione"; c'è il "ritorno della guerra quale strumento di dominio e di soluzione illusoria dei problemi internazionali"; ci sono i "processi di radicale deregolazione e insieme di inflazione legislativa, [la] globalizzazione dell'economia e delle comunicazioni [...], [la] crescita esponenziale delle disuguaglianze e delle devastazioni ambientali" per finire con la "morte ogni anno di milioni di esseri umani per fame o per malattie" e la "proliferazione incontrollata di poteri extra-legali e selvaggi sia pubblici che privati"⁴⁴. In questa situazione, che cosa propone l'autore? Una teoria del diritto che assolva al "compito di elaborare, analizzare ed esplicitare la rete delle relazioni logiche tra concetti e asserti" e di "nominarne e chiarirne i termini" con "il rigore logico del suo linguaggio e delle relazioni in essa formulate"⁴⁵. In una parola, usare la logica per mettere ordine nel caos dilagante della storia. Come Parmenide, al quale si può far risalire la prima e più schietta formulazione di questa credenza, egli vuole dominare con il potere della logica sul mondo delle apparenze confuse e irrazionali (e anche malvagie). Ma la logica non ha questo potere; né si identifica con la ragione: se mai, ne è l'umile ancella. Non umiliamola di più trascinandola in imprese che possono metterla in urto con la sua potente signora.

⁴⁴ L. FERRAJOLI, *Principia iuris*, cit., p. IX.

⁴⁵ *Ibid.*